

Allegato B)

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

ART. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare regola i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio del Comune di Torrice (FR) dinanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado. A tal fine viene istituito un elenco di Avvocati del libero Foro, singoli o associati, di seguito "elenco", in cui iscrivere i professionisti ai quali affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e del personale dipendente, ivi compresa l'eventuale assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162/2014.

In particolare, esso disciplina il conferimento degli incarichi di patrocinio legale secondo i criteri generali dell'azione amministrativa di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza, rotazione.

In osservanza dei sopra richiamati principi, quest'amministrazione è tenuta a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.

Il presente disciplinare si applica alle fattispecie escluse dal D.Lgs. n. 36/2023 e a quelle disciplinate, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001.

Art. 2 – Istituzione Albo comunale degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo Comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Ufficio del Segretario comunale/Affari generali. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – TRIBUTARIO

Sezione C- CONTENZIOSO CIVILE – LAVORO

Sezione E – CONTENZIOSO PENALE

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, di avviso pubblico da pubblicare sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico suddivisi per Sezione.

Art. 3 – Validità dell'elenco

L'elenco verrà aggiornato annualmente (o infrannuale qualora si presenti la necessità di integrare lo stesso elenco) mediante pubblicazione di apposito avviso. All'aggiornamento annuale i professionisti già iscritti verranno automaticamente rinnovati, salvo espressa contraria richiesta o per il sopraggiungere di situazioni di incompatibilità.

Resta inteso che gli iscritti dovranno comunicare la modifica dei requisiti e delle dichiarazioni in base alle quali è stata effettuata la loro iscrizione.

Art. 4 – Requisiti per l’inserimento nell’elenco

Nell’elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale nelle materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
- non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune negli ultimi due anni.

Non possono essere iscritti nell’Elenco coloro che al momento dell’iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell’elenco promuovano giudizi avverso l’Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 5 – Iscrizione nell’Elenco

L’iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle sezioni (massimo due) dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a. Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con l’indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
- l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
- estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale

- b.* Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui chiede l'iscrizione;
- c.* Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- d.* Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e.* L'impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all'Ente, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati,

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista.

Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato ed il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi al legale delegato.

Art. 6 –Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Albo

La decisione in ordine alla necessità di costituirsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale.

Il responsabile dell’Area Amministrativa, con determinazione, provvede all’affidamento dell’incarico legale, tenuto conto del necessario rispetto del principio di rotazione.

È altresì consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso del giudizio o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti.

All’avvocato invitato alla procedura, inviati i principali documenti connessi al contenzioso, verrà richiesto di comunicare entro il termine indicato una “parcella preventiva” commisurata ai valori minimi tabellari di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti tenuto conto dell’autorità giudiziaria adita e del valore della causa, applicando una riduzione del 20% per il primo grado di giudizio, del 20% in caso di gravame. Nelle cause di valore indeterminabile, verrà riconosciuto un compenso ridotto del 25% ai cennati valori minimi.

In caso di estinzione anticipata del giudizio l’importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all’attività effettivamente espletata ed adeguatamente documentata.

Nel caso in cui la sentenza del Giudice liquidi a favore dell’Ente compensi professionali e/o spese di giudizio, gli stessi saranno incamerati dal Comune di Torrice e sarà corrisposto al professionista incaricato l’importo pattuito nel disciplinare d’incarico, maggiorato della differenza di importo pari ai compensi professionali stabiliti in sentenza.

La presente maggiorazione sarà corrisposta solo dopo l’effettivo incameramento delle predette somme.

L’Avvocato nominato dovrà confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all’albo comunale, come elencate al precedente art. 4, in particolare con riferimento al permanere dell’assenza di “conflitto di interesse” per altri incarichi eventualmente svolti.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, connessione tra i giudizi pendenti o necessiti la costituzione di un collegio o per attività procuratorie fuori dal Distretto della Corte d’Appello di Frosinone.

Art. 7– Cancellazione dall’elenco

È disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico per almeno 2 volte nell’ultimo triennio;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

Art. 8 – Obblighi di informazione

I professionisti incaricati s’impegnano a mantenere continui rapporti con l’Ente per informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle cause assegnate.

In particolare, in sede di esecuzione dell’incarico, devono informare per iscritto il Servizio Contenzioso di tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese.

Il legale incaricato è tenuto altresì, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti nell’atto di incarico:

- ad aggiornare costantemente l’ente sulle attività inerenti l’incarico;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare aumenti delle spese processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell’ente;
- ad inviare annualmente (prima dell’approvazione del Bilancio) una relazione sintetica sullo stato del procedimento con eventuali suggerimenti-precisazioni-indicazioni, anche di natura contabile;

Art. 9 - Esclusione

Per l’affidamento del patrocinio legale dell’Ente innanzi alle magistrature Superiori, ovvero: Corte di Cassazione (art. 104 Cost.), Consiglio di Stato (art. 100 Cost.), Corte dei Conti (art. 100 Cost.), Corte Costituzionale (art. 134 Cost.), la scelta del professionista idoneo a ricoprire l’incarico, potrà essere effettuata al di fuori del costituendo anche in deroga al principio di rotazione con provvedimento motivato.

Art. 10- Pubblicità

L’elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione. Per l’iscrizione nell’elenco, il Comune di Torrice (FR) al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all’albo on line e sul portale Web dell’Ente.

Art. 11- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

Art. 12 – Disposizioni transitorie

Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente, in caso di necessità e urgenza connesse alle scadenze processuali, il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

